

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 1203/4109 sott. 51C

Roma, 26 settembre 2008

**OGGETTO:** Centro espositivo internazionale XXX XXX XXX sito in XXXXX - Titolarità certificato di prevenzione incendi - Quesito

Con riferimento alle note indicate a margine, inerenti l'attività indicata in oggetto, si concorda, in linea generale, con il parere espresso da codesta Direzione Regionale VV.F. in quanto si ritiene che:

- 1) per il caso rappresentato potrà essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi comprendente le attività 87 e 83, intestato alla società titolare del complesso immobiliare specificando, in appositi accordi contrattuali tra le parti, gli obblighi gestionali che ricadono sulla società affittuaria (p.e. individuazione e formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, specifica pianificazione dell'emergenza, sorveglianza e manutenzione impianti e attrezzature, ecc.). Quanto sopra in considerazione del fatto che l'attività di spettacolo e trattenimento svolta all'interno della struttura fieristica di che trattasi non sembra riconducibile alla tipologia di manifestazioni temporanee rappresentando piuttosto una differente modalità di impiego dei medesimi locali. Pertanto, le diverse configurazioni standard per le varie tipologie di eventi ipotizzabili (congressi, proiezioni cinematografiche, concerti, ecc.) potranno essere autorizzate, secondo le procedure previste dal DPR 37/98 dal Comando provinciale VV.F. e, qualora rientranti nell'art. 80 del T.U.L.P.S., da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo secondo le vigenti procedure. La documentazione tecnica da esaminare dovrà contenere a valutazione del rischio incendio, in particolare esplicitando la valutazione delle vie di esodo, i materiali di arredo e finitura impiegati, la distribuzione dei posti a sedere, ecc., per ogni configurazione standard che si intende adottare. Nel caso invece di svolgimento di ulteriori manifestazioni occasionali non contemplate tra quelle già autorizzate, dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione al Comando provinciale VV.F. e alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, qualora rientranti nell'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- 2) l'utilizzo degli spazi fieristici per attività di pubblico spettacolo comprese nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 comporta l'integrale osservanza della predetta regola tecnica, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di richiedere deroga in presenza di motivati impedimenti.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Como relativo alle attività che si intendono svolgere all'interno del centro fieristico in oggetto.

In relazione alle richieste del professionista si riportano di seguito i pareri dell'ufficio scrivente:

1. si premette che l'attività di pubblico spettacolo svolta all'interno della struttura fieristica in oggetto non sembra, per quanto descritto, di tipo temporaneo, ossia legata ad un'occasione particolare, ma piuttosto una differente modalità di utilizzazione degli stessi spazi. Ciò detto, e tenuto conto dei contenuti della L.C.P1155/4106 del 2.11.2006 in merito alla impossibilità di contestazione<sup>1</sup> del certificato di prevenzione incendi, si è del parere che per il caso specifico il c.p.i. possa essere unico, comprendente le attività 87 e 83, intestato ad una delle due società - eventualmente specificando la suddivisione degli obblighi gestionali con l'altra - oppure possano essere rilasciati due c.p.i., uno per ogni titolare e per ogni destinazione d'uso richiesta;
2. l'utilizzazione degli spazi fieristici per attività comprese nel campo di applicazione del DM 19.08.1996 comporta il puntuale rispetto del decreto stesso, fatta salva la possibilità di deroga in caso di motivati impedimenti.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

**Parere del Comando**

L'ing. JJJ JJJ, per conto della società YYY YYY YYY, ha inoltrato a quest'ufficio due quesiti inerenti le attività congressuali che si tengono all'interno del centro fieristico XXX XXX sopra specificato.

Il centro fieristico nasce negli anni '80 a seguito di regolare approvazione progettuale ed è attualmente dotata di Certificato di prevenzione incendi in corso di validità per l'attività di centro fieristico, individuata al punto 87 del

---

<sup>1</sup> Verosimilmente da leggere "cointestazione". N.d.R.

decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 e per altre attività complementari, come l'impianto per la produzione di calore e gli impianti di cucina alimentati a gas metano.

In occasione dell'ultimo rinnovo del Certificato di prevenzione incendi l'attività principale del centro fieristico è stata modificata dall'originaria attività n. 83 ad attività n. 87, a seguito di apposito quesito promosso dallo stesso ing. JJJ, con il quale codesto Ministero ha confermato, con la nota n. P1098/4109 del 24 settembre 2002<sup>2</sup>, che i centri fieristici non sono locali di pubblico spettacolo e pertanto non sono obbligati all'acquisizione del parere sull'agibilità dei locali da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il quesito allora proposto era comunque finalizzato all'annullamento del servizio obbligatorio di vigilanza da parte dei Vigili del fuoco, prescritto dalla Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, e in quell'occasione codesto Ministero ha comunque confermato la regolarità del servizio di vigilanza antincendio, correttamente prescritto dalla Commissione di vigilanza in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Interno 22 febbraio 1996, n. 261.

La società XXX XXX XXX, che detiene la titolarità del Certificato di prevenzione incendi per la sola attività di centro fieristico, ha stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con la società YYY YYY YYY YYY, che gestisce pertanto solamente gli eventi congressuali e altre attività (proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli di arte varia) che si tengono occasionalmente all'interno del centro fieristico, manifestazioni che costituiscono, questa volta, attività di pubblico spettacolo e sono quindi soggetti alle competenze della Commissione pubblico spettacolo.

Le attività congressuali e di pubblico spettacolo, poiché rappresentano configurazioni provvisorie all'interno degli stessi locali normalmente utilizzati come sale espositive, sono esenti dall'acquisizione del Certificato di prevenzione incendi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1999, n. 37.

La Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, nella seduta del 28 marzo 2007, ma anche il Comando, con la nota del 4 giugno 2008, hanno comunque espresso parere contrario sulla conformità del progetto degli eventi congressuali e di pubblico spettacolo alle vigenti norme di sicurezza di cui decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, in quanto lo stesso decreto non era rispettato integralmente.

Premesso quanto sopra esposto, il primo quesito proposto verte sulla possibilità di richiedere, a nome di entrambe le società, il parere di conformità e il successivo Certificato di prevenzione incendi, cointestando gli atti ad entrambe le società XXX XXX XXX e YYY YYY YYY YYY che gestiscono alternativamente, all'interno dei medesimi locali, gli eventi fieristici (XXX XXX XXX) e gli eventi congressuali e di spettacolo (YYY YYY YYY YYY). Gli eventi congressuali - si ribadisce - si svolgeranno, secondo quanto dichiarato, sempre alternativamente agli eventi fieristici, e mai contemporaneamente, e viene richiesto quindi di considerare le attività congressuali e di pubblico spettacolo non più di tipo occasionale, in virtù della loro frequenza, seppure alternative agli eventi fieristici.

Il Comando, in merito al primo quesito, conferma il parere contrario già espresso, in quanto i convegni, i congressi e le attività di spettacolo, poiché non si tengono all'interno di sale appositamente dedicate, ma all'interno delle sale fieristiche che vengono di volta in volta trasformate, rappresentano manifestazioni occasionali, pertanto esenti dall'obbligo di acquisire il Certificato di prevenzione incendi.

L'assenza di sale appositamente allestite per i convegni e per altri spettacoli impone, peraltro, anche la necessità della verifica dei locali da parte della Commissione di vigilanza in occasione di ogni manifestazione, per quanto attiene la regolarità della disposizione dei posti a sedere di tipo mobile, le installazioni elettriche, i palchi e gli altri allestimenti realizzati appositamente per lo scopo. D'altro canto, l'eventuale Certificato di prevenzione incendi, rilasciato per una siffatta attività, impone al titolare dell'attività, pena la decadenza dello stesso Certificato, di non modificare la situazione riscontrata all'atto del sopralluogo, situazione che non sarà veritiera in quanto il locale è destinato ad essere completamente trasformato in funzione del successivo evento fieristico o di pubblico spettacolo.

Il primo punto oggetto di controversia è pertanto la regolarità della cointestazione del Certificato di prevenzione incendi a due società distinte che esercitano negli stessi locali, rispettivamente, la prima (XXX XXX XXX) l'attività di centro fieristico, la seconda (YYY YYY YYY YYY) l'attività di pubblico spettacolo. Il secondo punto riguarda, in subordine, l'opportunità di includere, fra i contestatari<sup>3</sup> del Certificato di prevenzione incendi, una società (YYY YYY YYY YYY) che non ha l'obbligo di acquisire il Certificato di prevenzione incendi per le attività esercitate di tipo occasionale.

Un altro quesito è relativo all'obbligatorietà dell'adeguamento del centro fieristico alle norme del decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, per quanto attiene gli impianti antincendio, nel caso in cui il centro sia utilizzato per convegni, congressi ed altre manifestazioni di pubblico spettacolo.

Gli eventi proposti dalla società YYY YYY YYY YYY prevedono la realizzazione di convegni e congressi per una capienza superiore a 600 persone. Uno dei motivi che hanno portato al parere contrario al progetto degli eventi congressuali era la mancata previsione di una rete idrica antincendio interna ad idranti DN 45, richiesta dal punto 15.3.2 del decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 nel caso in cui la capienza della sala convegni è superiore a 600 persone, in quanto il centro fieristico è dotato solamente di naspi antincendio DN 25.

<sup>2</sup> Rinvia al chiarimento prot. N. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 giugno 2002. N.d.R.

<sup>3</sup> Verosimilmente da leggere "cointestatari". N.d.R.

Il Comando ritiene che la realizzazione e l'utilizzo di sale congressi e convegni, poiché rappresentano una modifica al progetto originariamente approvato e comunque una nuova realizzazione, sono ovviamente subordinati al completo rispetto delle vigenti norme di sicurezza, di cui al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, anche per quanto riguarda gli impianti di protezione attiva, e comunque anche se la manifestazioni sono di tipo occasionale.

Si trasmette per dovere d'ufficio il quesito pervenuto tramite la Direzione Regionale Vigili del fuoco per la Lombardia alla quale si chiede di trasmetterlo al superiore Ministero con il proprio motivato parere.

Si allegano in copia:

(si omettono gli allegati N.d.R.)